REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Deliberazione n. 844/C

adottata dal Commissario in data 16 GIU. 2010

Oggetto: **Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Procedimento penale n. 2943/2008 R.G.N.R.- 6321/2008; Tribunale di Cagliari – Sezione G.i.p. - Ordinanza di archiviazione del 24 dicembre 2009 - Rimborso spese legali al Dott. A.P.P.**

VISTO l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che l'Azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un dirigente per fatti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale;

VISTO l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che, qualora il dirigente nomini un legale di sua fiducia, nel caso di conclusione favorevole del procedimento l'Azienda procede al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente per il patrocinio legale;

PREMESSO che il Dott. A.P.P., dipendente dell'ASL n. 7 di Carbonia, è stato sottoposto a procedimento penale n. 2943/2008 R.G.N.R.- 6321/2008 – in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, per il reato di cui all'art. 590 c.p.;

DATO ATTO che il Pubblico Ministero presentava richiesta motivata di archiviazione del suddetto procedimento penale;

CONSIDERATO che il Giudice delle Indagini Preliminari, con ordinanza del 24.12.2009, a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M., accoglieva la richiesta medesima, disponendo conseguentemente l'archiviazione del procedimento in oggetto;

ACQUISITA la nota prot. n. 15 del 21 maggio 2010, che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Dott. A.P.P., ai sensi della normativa sopra richiamata, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa in giudizio nell'ambito del suddetto procedimento penale allegando, oltre all'ordinanza di archiviazione del G.I.P. sopra menzionata, la fattura quietanzata n. 6 del 22.01.2010, rilasciata dal proprio difensore di fiducia, per un importo complessivo di € 2.058,84;

CONSIDERATO che i fatti oggetto di indagine risultano connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui al sopra citato art. 25 C.C.N.L. e che, pertanto, il Dott. A.P.P., in quanto indenne dalla responsabilità ascritta, abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi;

PRECISATO che in caso di archiviazione il rimborso è dovuto con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura delle indagini, intervenga una sentenza di condanna;

IL COMMISSARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare al Dott. A.P.P., sulla base della nota prot. n. 15 del 21.05.2010 allegata, l'importo di € 2058,84;

- di imputare quindi l'importo complessivo di € 2058,84 derivante dal presente atto, sul codice 0802030102 "Altri oneri straordinari" del vigente piano dei conti aziendale e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali;

- di demandare al Servizio del Personale il compito di liquidare al dipendente Dott. A.P.P. l'importo di € 2058,84 a titolo di rimborso spese legali;

- di dare atto che il rimborso di cui trattasi viene effettuato con riserva di ripetizione nell'ipotesi in cui, all'esito di un'eventuale riapertura delle indagini, intervenga una sentenza di condanna.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Resp.le AA.GG.

AA.GG. Settore Legale

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 844/C del 16 GIU. 2010

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 17 GIU. 2010 al 1 LUG. 2010

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione

REGIONE SARDEGNA SERVIZIO SANITARIO AZIENDA USL N.7 CARBONIA

Iglesias 21-05-2010

Prot. N 15 del 21-05-2010

Spett.le Uff Affari Generali
e Legale

Oggetto :Rimborso fattura Avvocato

Il sottoscritto Pier Paolo Agus dipendente presso questa azienda in qualita' di Medico Ostetrico e Ginecologo presso l' U.O. OST eGIN del P.O S.Barbara chiede : il rimborso della fattura dell ' Avv. Rita Deidda in merito al procedimento penale N 2943/2008RG NR 6321/2008 in cui il Tribunale di Cagliari visti gli Atti 409 CPP/125 dispone l' archiviazione del caso .

In fede

Dott Pier Paolo Agus

www.aslcarbonia.it

Sede legale e amministrativa
via Dalmazia, 83 – 09013 Carbonia
Tel. 0781 6683236– 6683279
Fax. 0781 6683200
Mail: direzione.generale@asl7carbonia.it

U.O. Ostetricia e Ginecologia
via S. Leonardo Iglesias
Tel. 07813922284/2286/2283
Fax 07813922284
Mail: ginigl@tiscali.it

Avvocato Rita Dedola
Via P. Paoli n. 50 - 09128 CAGLIARI
TEL. E FAX 070/49.10.79
Partita I.V.A. 02630300925
Codice fiscale DDLRTI59L67B354U

Egregio Signore
Dott. Pier Paolo Agus
via C. Monteverdi, 3
09016 Iglesias

C.F.: GSAPPL54B21D639U

Fattura n. 6/2010

Oggetto: *Proc. penale n. 2943/08 r.g.n.r.*

Diritti e onorari	€	*1.465,00*
Rimborso spese generali	€	*183,13*
Spese	€	*65,93*
Cassa 4%	€	***1.714,06***
Imponibile IVA	€	*342,81*
I.V.A. 20%	€	*1,97*
Spese anticipate ex art. 15, n.3 D.P.R. 633/72	€	**2.058,84**
Totale e netto da pagare		

Cagliari, 22 gennaio 2010

Per quietanza

Avv. Rita Dedola

PAGATO

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE

- artt. 409 c.p.p., 125 disp. Att. c.p.p. -

Il Giudice, dott. Luisanna Melis, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal PM in relazione al procedimento penale n. 2943/2008 R.G.N.R. – 6321/08 iscritto nei confronti di Agus Pier Paolo, per il reato di cui all'art. 590 c.p.;

ritenuto che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini risultano inidonei per un proficuo esercizio dell'azione penale;

osservato, infatti, come sotto il profilo del giudizio di responsabilità, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva del medico rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, comportano la neutralizzazione dell'ipotesi prospettata dall'accusa e l'esito assolutorio del giudizio (Cass. pen. Sezioni Unite, 10 luglio – 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese);

ritenuto di condividere – per la correttezza del ragionamento scientifico che le supporta- le conclusioni del consulente medico legale del PM , dalle quali emerge che la patologia diagnosticata al momento della nascita al piccolo Fabio – una labiopalatoschisi monolaterale destra e, quale referto occasionale, un'arteria ombelicale singola nel funicolo- riconosce patogenesi multifattoriali di cui il medico curante non ha alcuna responsabilità; la loro diagnosi è possibile in gravidanza nel 2° e 3° mese, anche se difficile, come suffragato dalla letteratura, e l'eventuale sua evoluzione e successivo trattamento non avrebbe comunque potuto avere dei risvolti diversi , sul suo proseguo, sulla sua evoluzione e sul successivo trattamento;

Ritenuta, quindi, l'infondatezza della notizia di reato

P.Q.M.

Visti gli artt. 409 c.p.p., 125 disp.att. c.p.p. dispone l'archiviazione del procedimento e ordina la restituzione degli atti al PM in sede.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Cagliari 24 dicembre 2009

Il Giudice

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SEZ. GIP/GUP
Oggi 24 DIC. 2009
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO CAGLIARI

E' copia conforme all'originale
Cagliari, 24 DIC. 2009
IL CANCELLIERE